

OBBLIGHI IMPRESA AFFIDATARIA

Impresa **titolare** del **contratto di appalto con il committente** che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di **imprese subappaltatrici** o di **lavoratori autonomi** (questi ultimi intesi come artigiani singoli, senza dipendenti, che operano senza vincolo di subordinazione verso quell'impresa) – Art. 89, comma 1, lettera i).

Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

La novità introdotta dal Testo Unico è all'**art. 97** prevede **nuovi obblighi a carico del datore di lavoro delle imprese affidatarie**, i quali sono chiamati a **vigilare sulla sicurezza** dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento nonché a coordinare gli interventi finalizzati all'attuazione delle misure generali di sicurezza ed a **verificare la congruenza dei POS** delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della loro trasmissione al coordinatore per l'esecuzione e a **verificare** che le **imprese subappaltatrici** o i **lavoratori autonomi** abbiano i **requisiti di idoneità tecnico-professionale** previsti dall'**allegato XVII** del D.Lgs. 81/2008.

Quindi, l'appaltatore è da considerarsi l'attore protagonista dell'esecuzione dei lavori ed a costui vanno attribuiti i relativi oneri derivati da tale posizione.

Le imprese esecutrici, pertanto, prima di iniziare i lavori devono redigere un **loro PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)** da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC (Piano Sicurezza e Coordinamento). In riferimento all'Allegato XV, tale piano è costituito dall'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute specifici per quell'impresa e per quell'opera, rispetto all'utilizzo di attrezzature e alle modalità operative.

È completato dall'indicazione delle misure di prevenzione e protezione dei DPI.

Il POS descrive quindi le modalità di gestione in sicurezza delle attività (fasi lavorative) esercitate da una singola impresa e deve essere avallato dal Coordinatore per l'esecuzione sia per la validità intrinseca che per le possibili interazioni con il POS di altre imprese.

ALLEGATO XVII

IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le **imprese** dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto

b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo

c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisoriale

d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori

e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario

f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza

g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo

h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo

i) documento unico di regolarità contributiva

l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo

2. I **lavoratori autonomi** dovranno esibire almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto

b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisoriale

c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione

d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo

e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1.